

LXXVIII.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Il ministro del Tesoro presenta lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; ed il ministro dei lavori pubblici due progetti di legge, l'uno relativo ad assegno di fondi per costruire strade nazionali e provinciali; l'altro per l'esercizio delle linee ferroviarie del Veneto — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella seduta precedente — Discussione del progetto di legge: Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino — Osservazione del senatore Saracco, al quale risponde il senatore Calenda Andrea pel relatore; ed approvazione dei tre articoli del progetto — Sono quindi approvati per articoli i due progetti di legge: 1° Pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa; 2° Disposizioni di Tesoro; ed è rinviato allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 — Il Presidente dichiara nulla, per mancanza di numero, la votazione fatta dei progetti di legge discussi nella seduta di ieri, e che verrà rinnovata in quella prossima.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, del Tesoro e dei lavori pubblici. Interviene in seguito il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: « N. 47. — Il sindaco di Aprigliano, in nome di quel Consiglio comunale, fa voti perchè col nuovo anno 1897 sia ripristinata la pretura in quel mandamento ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo il senatore Gattini di giorni 15 per motivi di famiglia; il senatore Ellero di giorni 20 per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al signor ministro del Tesoro.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Mi onoro di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97 » già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge.

Il primo « Assegno e ripartizione di fondi per il quinquennio 1896-97, 1900-1901 per la costruzione di strade nazionali e provinciali e richiesta di maggiori somme » già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Prego il Senato di volere acconsentire che sia deferito all'esame della Commissione permanente di finanze, perchè alcuni stanziamenti del bilancio o dei lavori pubblici dipendono da questo progetto di legge.

L'altro progetto di legge è il seguente:

« Esercizio delle linee di proprietà dello Stato, Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio » già approvato dalla Camera dei deputati ».

Questo progetto di legge a mio avviso potrebbe andare agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96, che per ragioni di competenza sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Do pure atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dei due progetti di legge da lui testè letti, già approvati dalla Camera dei deputati.

Il primo progetto, essendo connesso col bilancio dei lavori pubblici, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze; il secondo invece sarà deferito all'esame degli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata;

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « **Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino** » (N. 164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. stampato n. 164).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Non sono io certamente quello che vorrà sollevare una discussione intorno a questo disegno di legge, imperciocchè la convenzione che si tratta di approvare porta anche la mia firma come ministro. Ma ho trovato nella relazione una frase la quale ha bisogno, secondo il mio avviso, di essere rettificata, o meglio chiarita.

Il relatore della Commissione così si esprime:

« . . . Se non che per la spesa di costruzione di questi tronchi, oltre a circa 13 milioni compresi nella complessiva somma di lire 180 milioni sopra accennati, erasi fatto assegnamento sopra residui non impegnati al 31 dicembre 1891. Ma, soggiunge il relatore, poco tempo dopo si dovette ricorrere ai residui stessi pel pagamento di maggiori spese occorse in linee già costruite ».

Ora questo non è e non poteva essere perchè dal 1888 in poi vige la massima che non si possano divertire da un capitolo ad un altro le somme assegnate in legge a ciascuna strada.

Ciascuna strada porta il proprio stanziamento, e quindi dal 1888 in poi, di queste sottrazioni da una linea a beneficio di un'altra non se ne fanno più. Ma qui i residui non c'erano, perchè erano già vincolati al pagamento di passività contratte per la costruzione dei tronchi appartenenti alle stesse linee. Cosicchè è stata una fantasia quella del 1892 di credere che vi fossero residui disponibili.

Ho creduto bene di avvertire questo fatto, perchè si sappia che almeno in questa parte la legge di contabilità è stata sempre scrupolosamente osservata.

Senatore CALEND A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Saracco valgono solo a chiarire il dubbio che può sorgere dalla dizione della relazione; ma come è naturale non si fa veruna obiezione nè all'argomento addotto dalla relazione, nè molto meno al disegno di legge che contiene delle contrattazioni colla Società meridionale e mediterranea, le quali portano la sua firma, ed hanno avuto piena approvazione anche nell'altro ramo del Parlamento.

Quindi è da credere che queste parole: «Ma poco dopo dovettesi ricorrere ai residui»... si riferiscono precisamente alle tre linee di cui ora si propone il compimento col disegno di legge che abbiamo in discussione.

Siccome, dunque, non sarebbe che un chiarimento della relazione, l'Ufficio centrale non può che pienamente accettarlo, poichè è in conformità delle disposizioni della legge di contabilità dello Stato che non permette trasporto di fondi da una linea all'altra.

Credo che l'onor. Saracco può essere soddisfatto di questa piena adesione che l'Ufficio centrale fa alle giuste osservazioni di lui.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'unita Convenzione stipulata il 29 gennaio 1896 fra il ministro dei lavori pubblici e quello del Tesoro da una parte ed il direttore generale della Società Italiana per le strade ferrate Meridionali dall'altra per la concessione della costruzione dei tronchi da Boiano a Carpinone e dell'esercizio della ferrovia Isernia-Campobasso.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'unita Convenzione stipulata il 29 gennaio 1896 fra il ministro dei lavori pub-

blici e quello del Tesoro da una parte ed il direttore generale della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo dall'altra per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia da Salerno a San Severino e dei tronchi da Balsorano ad Avezzano della ferrovia da Avezzano a Roccasecca.

(Approvato).

Art. 3.

Alla spesa conseguente dall'approvazione delle suddette Convenzioni sarà provveduto per lire 60,000 coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici al capitolo 369 per l'esercizio 1895-96 e per la parte rimanente con stanziamenti nello stesso bilancio durante il sessennio 1897-1903.

(Approvato.)

Questo progetto di legge sarà votato nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: «Pensione per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa» (N. 178).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Pensione per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.

Prego di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. stampato N. 178).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con regio decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, gli ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai in servizio nella colonia Eritrea, dei quali, dopo scorsi due mesi da un fatto d'armi, non si abbiano più notizie, sono considerati come morti in combattimento.

(Approvato).

Art. 2.

Gli aventi diritto, ai termini del testo unico predetto, all' assegno di pensione, che potrebbe loro spettare se la morte fosse accertata saranno ammessi a far valere le loro ragioni, producendo, in luogo dell'atto di morte del loro congiunto, una dichiarazione di irreperibilità rilasciata, a cura del sindaco, gratuitamente dall' autorità militare della colonia, dalla quale risulti il giorno della presunta morte.

(Approvato).

Art. 3.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione venisse accertato che il militare od impiegato è tuttora in vita, cesserà la pensione, e le rate già pagate verranno imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare od impiegato medesimo.

Così pure tale imputazione verrà fatta quando, liquidata la pensione, fosse accertato che la morte del militare od impiegato ha avuto luogo in un giorno posteriore a quello della presunta morte.

(Approvato).

Art. 4.

La somma complessiva iscritta sul capitolo relativo al contributo dello Stato alle spese militari d' Africa nei bilanci del Ministero della guerra per gli esercizi 1895-96 e 1896-97 e da procurarsi mediante emissione di consolidato, sarà ridotta di otto milioni, quattro milioni per ciascun esercizio.

(Approvato).

Art. 5.

Rimangono immutate le disposizioni del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto non siano derogate dalla presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni di Tesoro » (N. 181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni di Tesoro.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. stampato N. 181).

PRESIDENTE. Essendo assente il signor relatore del progetto di legge, fungerà da relatore il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Dalla scorta ancora in essere, presso la Cassa depositi e prestiti, della rendita consolidata 5 per cento di 15 milioni, destinata all' operazione sui redditi redimibili della tabella A, annessa all' allegato M della legge 23 luglio 1894, n. 339, verrà prelevata tanta rendita quanta, al netto dell' imposta di ricchezza mobile, corrisponderà a quella già iscritta o che si dovrà in seguito inscrivere al consolidato 4 50 per cento netto per conversioni fatte o da farsi, secondo l' allegato L alla legge stessa, di titoli di debiti redimibili compresi nella predetta tabella A.

La rendita consolidata 5 per cento così prelevata sarà immediatamente annullata per riduzioni sul Gran Libro del debito pubblico.

In corrispondenza alle assegnazioni pagate dal bilancio del Tesoro per gli interessi della rendita 4 50 per cento netto, stata iscritta sul Gran Libro per le conversioni già eseguite dei detti titoli redimibili della tabella A, si dovrà versare dalla Cassa depositi e prestiti in entrata altrettanta somma capitale a provvedere la quale si userà della scorta residua dei 15 milioni di rendita indicati sopra.

(Approvato).

Art. 2.

Le rendite di debito pubblico che risulteranno di libera disposizione del Tesoro nel giorno della pubblicazione della presente legge per effetto dell' art. 7 dell' allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, sia per essere pervenute in sua proprietà per cause diverse, saranno messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nell' ultimo comma dell' art. 4 dell' allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa dovuta dagli Istituti d' emissione per i debiti a vista viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sull'ammontare medio accertato per il semestre precedente.

(Approvato).

Art. 4.

È prorogato al 31 dicembre 1896 il termine stabilito dall' art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso.

I termini stabiliti dallo stesso articolo per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti stessi sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1899 ed al 30 giugno 1904.

(Approvato).

Art. 5.

Il termine del 1° luglio 1896 di cui nell' art. 43 della legge 8 agosto 1895, n. 486, è prorogato al 31 dicembre 1897.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni dell' articolo 30 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, riguardanti i biglietti denominati di giuoco e di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sono estese ai biglietti di Stato ed ai titoli ed alle cedole del debito pubblico, anche quando tali trattazioni siano usate a scopo di pubblicità.

(Approvato).

Art. 7.

Alle parole « *ad un terzo* della somma eccedente » comprese nell' art. 2 dell' allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339, sono sostituite le seguenti: « *di un terzo* della somma eccedente ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1895-96 » (N. 182).

PRESIDENTE. Ora l' ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1895-96.

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura dell' articolo unico e della tabella annessa.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 89,000 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio 1895-96, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Ministero - Spese d'ufficio	L. 2,000
» 4. Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza.	» 8,000
» 8. Spese di stampa.	» 3,000
» 11. Spese casuali	» 15,000
» 19. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra e Peckino	» 57,500
» 23. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	» 3,500
Totale	<u>L. 89,000</u>

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo	L. 7,000
» 3. Biblioteca ed abbonamento ai giornali	» 3,000
» 6. Spese postali	» 4,000
» 12. Stipendi al personale delle Legazioni	» 8,000
» 13. Stipendi al personale dei Consolati	» 17,000
» 14. Stipendi al personale degli interpreti	» 2,000
» 16. Assegni al personale degli interpreti.	» 4,000
» 17. Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi Uffici all'estero	» 2,000
» 21. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	» 40,000
» 24. Indennità agli uffici consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	» 2,000
Totale	<u>L. 89,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

E così è esaurito l'ordine del giorno.

Prego i signori senatori a volersi riunire domani alle ore 14 e 1/2 negli Uffici per esaurire l'esame dei progetti di legge che erano già all'ordine del giorno e per esaminare il progetto di legge: «Esercizio delle linee di strada ferrata dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio».

Domani alle ore 15 vi sarà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata (N. 163);

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito (N. 162);

Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per il compimento delle ferrovie Isernia-Cam-

pobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino (N. 164);

Pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (N. 178);

Disposizioni di Tesoro (N. 181);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 182).

II. Discussione del progetto di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 185).

Prego i signori senatori di voler affluire in maggior numero e più assiduamente negli Uffici ed alle sedute pubbliche.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(Si procede allo spoglio delle urne).

Dalla enumerazione dei voti è risultato che il Senato non è in numero. Ne sono dolente.

Nella seduta di domani si rinnoverà la votazione.

La seduta è tolta (ore 18).

